

**QUESITI IN  
MATERIA DI  
SICUREZZA SUL  
LAVORO A  
SEGUITO DELLE  
MODIFICHE  
APPORTATE DAL  
DL. 146/21,  
CONVERTITO IN  
L. 215/2021**

*A cura di  
Chiara Giuliani e Elena Priore*

## F.A.Q.

### **1. IMPRESA EDILE CON DUE LEGALI RAPPRESENTANTI, DUE DIPENDENTI ED UN COLLABORATORE FAMILIARE: DEVE ESSERCI ANCHE UN PREPOSTO? IL DATORE DI LAVORO PUO' ASSUMERE LE FUNZIONI DI PREPOSTO?**

Le scelte relative all'organizzazione aziendale sono di competenza e responsabilità del datore di lavoro, chiamato a garantire che vi sia comunque una efficace vigilanza sui lavoratori e sulle attività lavorative.

Il datore di lavoro può anche decidere di svolgere in prima persona l'attività di vigilanza in cantiere (dandone evidenza, ad esempio, nel documento di valutazione dei rischi), qualora sia in grado di farlo e tenuto conto della propria organizzazione aziendale nonché della pericolosità delle lavorazioni da effettuare (pericolosità che deve essere ricavata dai documenti di valutazione dei rischi). In caso contrario, il datore di lavoro dovrà individuare tra coloro che compongono l'organizzazione aziendale (con qualunque strumento idoneo, ad esempio con una lettera di nomina) un preposto per lo svolgimento dell'attività di vigilanza. Si ritiene questa seconda ipotesi preferibile in termini di vantaggi organizzativi e non solo per il datore di lavoro.

Si consiglia, infine, di dare sempre evidenza scritta delle scelte effettuate, non foss'altro a fini probatori dell'avvenuto adempimento dell'obbligo (cfr. documento Ance dal titolo "La responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro. I ruoli indicati dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e la delega di funzioni").

### **2. IL SINGOLO LAVORATORE PUÒ ESSERE PREPOSTO DI SE STESSO?**

Un lavoratore non può essere il preposto di se stesso. Ciò significa che, nel caso di un'impresa con un solo lavoratore, il ruolo di preposto dovrà essere svolto dal suo datore di lavoro.

Tale concetto è stato chiarito dalla Commissione Parlamentare di Inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e Privati nella "Relazione intermedia sull'attività svolta".

### **3. COSA SUCCEDA SE UNO O PIÙ LAVORATORI VENGONO NORMALMENTE INVIATI AD EFFETTUARE LAVORI FUORI SEDE SENZA UN PREPOSTO?**

Nel caso di un lavoratore o più lavoratori che normalmente vengano inviati ad effettuare lavori fuori sede senza un preposto, il datore di lavoro dovrà garantire un sistema di vigilanza random a cura di un preposto itinerante, in mancanza del quale l'obbligo di vigilanza ricadrà sullo stesso datore di lavoro. Tale concetto è stato chiarito dalla Commissione Parlamentare di Inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e Privati nella "Relazione intermedia sull'attività svolta".

#### **4. COSA SUCCEDA SE NESSUN LAVORATORE ACCETTA L'INCARICO DI PREPOSTO?**

Si ribadisce che anche il datore, tenuto conto della propria organizzazione aziendale, nonché della pericolosità delle lavorazioni da effettuare (pericolosità che deve essere ricavata dai documenti di valutazione dei rischi) potrà svolgere attività di controllo e supervisione.

#### **5. IL PREPOSTO DEVE ESSERE DELEGATO CON LE FORMALITÀ DELLA DELEGA DI FUNZIONI?**

No, non necessariamente. L'art. 18 pone l'obbligo di individuazione del preposto. Il datore di lavoro potrebbe darne evidenza nel documento di valutazione dei rischi, nell'organigramma aziendale per la salute e sicurezza sul lavoro o, ancora meglio mediante lettera di incarico (cfr. documento Ance dal titolo "La responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro. I ruoli indicati dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e la delega di funzioni").

Lo strumento della delega di funzioni, per il quale la norma individua puntualmente i requisiti di efficacia, consentirebbe, invece, di attribuire eventuali ulteriori compiti, nonché di creare una nuova posizione di garanzia (cfr. documento Ance dal titolo "La responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro. I ruoli indicati dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e la delega di funzioni"). In particolare, si ricorda che il soggetto delegante non viene sostituito, bensì affiancato dal soggetto delegato, dovendo il primo comunque vigilare sugli adempimenti del secondo.

#### **6. IL DIRIGENTE È OBBLIGATORIO IN UN'IMPRESA DI PICCOLE DIMENSIONI?**

Non sembrerebbe esservi alcun obbligo, fermo restando che, secondo costante giurisprudenza, in un cantiere edile il dirigente corrisponde al direttore di cantiere indipendentemente da una formale investitura.

#### **7. NEL CASO IN CUI IL DIRIGENTE SVOLGA LE ATTIVITÀ DI CONTROLLO E SUPERVISIONE IN AZIENDA, È COMUNQUE NECESSARIO NOMINARE UN PREPOSTO?**

Si ribadisce che le scelte relative all'organizzazione aziendale sono di competenza e responsabilità del datore di lavoro, chiamato a garantire che vi sia comunque una efficace vigilanza sui lavoratori e sulle attività lavorative.

Il datore di lavoro potrebbe ritenere non necessaria la nomina di un preposto nella sua organizzazione aziendale, laddove le attività di controllo e supervisione siano svolte dal dirigente.

#### **8. IL DIRETTORE TECNICO PUO' ESSERE PREPOSTO?**

Il direttore tecnico ricopre una posizione che – viste le funzioni svolte – è da ritenersi afferente alla figura del dirigente piuttosto che a quella del preposto, soggetto cui competono adempimenti di sovrintendenza e vigilanza di tipo operativo.

In materia di appalti pubblici, il direttore tecnico, secondo quanto previsto dall'art. 87 del nuovo Regolamento (D.P.R. 207/2010), è un dirigente, definito come "l'organo cui competono gli adempimenti di carattere tecnico-organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori".

Si ricorda che il datore di lavoro potrebbe decidere di affidare al dirigente le attività di controllo e supervisione, laddove ritenga non necessario individuare un preposto.

**9. SE UN'IMPRESA STA LAVORANDO SU PIU' CANTIERI CONTEMPORANEAMENTE DEVE NOMINARE UN PREPOSTO PER CIASCUN CANTIERE? COME SI VALUTA IL NUMERO DEI PREPOSTI**

Fermo restando che la giurisprudenza (cfr., per prima, Cass. pen., n. 108/1998) sottolinea come la presenza fisica continuativa del preposto non sia necessaria, l'individuazione dello stesso in cantiere appare misura opportuna al fine di garantire una vigilanza efficace, frequente e adeguata al tipo e ai rischi dell'attività svolta.

Infatti, il numero dei preposti e i relativi poteri non possono in alcun modo essere individuati aprioristicamente, dal momento che dipendono da fattori quali, ad esempio, le dimensioni complessive e l'articolazione dell'impresa. La scelta è, dunque, rimessa alla libertà, ma anche alla responsabilità del datore di lavoro.

**10. QUANTO ALLA FORMAZIONE DEL PREPOSTO AI SENSI DELL'ART. 37, COMMA 7-TER DEL D. LGS. N. 81/08 RIFORMATO, È POSSIBILE GARANTIRE ANCHE LA MODALITÀ IN REMOTO?**

Come chiarito dalla Commissione Parlamentare di Inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e Privati nella "Relazione intermedia sull'attività svolta", l'obbligatoria modalità "in presenza" deve essere considerata validamente attuata, alternativamente, sia come presenza fisica sia come video conferenza sincrona.

**11. IL PREPOSTO PUO' NON ESSERE DIPENDENTE DELL'IMPRESA?**

SI: si prescinde dal titolo contrattuale per cui un soggetto ha assunto la qualifica di preposto.

**12. NEL CASO DI ATTIVITA' SVOLTA FUORI SEDE DA UNA SQUADRA, DEVE ESSERE PRESENTE UN PREPOSTO? E NEL CASO DI PIÙ SQUADRE CHE LAVORANO NELLO STESSO AMBIENTE CIRCOSCRITTO È SUFFICIENTE LA PRESENZA DI UN SOLO PREPOSTO?**

Come chiarito dalla Commissione Parlamentare di Inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e Privati nella “Relazione intermedia sull’attività svolta”, nel caso di attività svolta fuori sede da una squadra può essere opportuno che la squadra abbia un suo preposto; al contrario, nel caso di più squadre che lavorino in uno stesso ambiente circoscritto, si potrà nominare un solo preposto per tutte le squadre.

**13. UN’IMPRESA AFFIDATARIA CHE RESPONSABILITA’ HA SE L’IMPRESA ESECUTRICE SUBAPPALTATRICE INDIVIDUA UN PREPOSTO CHE SEGUE IL CANTIERE E CONTEMPORANEAMENTE NE SEGUE ALTRI?**

L’eventuale sanzione di cui all’art. 55 D. Lgs. n. 81/08 per mancata individuazione del preposto grava esclusivamente sul datore di lavoro dell’impresa esecutrice subappaltatrice.

**14. UN’IMPRESA APPALTATRICE DEVE NOMINARE IL PREPOSTO?**

SI. Secondo quanto previsto dall’art. 26 del D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i., i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto.

**15. TRA I DATI CHE L’IMPRESA DEVE INDICARE NEL POS È OBBLIGATORIO INDICARE SEMPRE IL NOMINATIVO DEL PREPOSTO INDIVIDUATO?**

Se il datore, tenuto conto della propria organizzazione aziendale nonché della pericolosità delle lavorazioni da effettuare, ha ritenuto di individuare uno o più preposti, è necessaria l’indicazione del soggetto o dei soggetti che svolgono la funzione di preposto all’interno del POS, al fine di una corretta compilazione di quest’ultimo. Infatti, nell’allegato XV, Punto 3.2.1, del D.Lgs 81/08, tra i contenuti minimi del POS, alla lettera b) sono indicate “*le specifiche mansioni, inerenti alla sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall’impresa esecutrice*”, alle quali sono riconducibili le attività svolte dalla figura del preposto.

Ove, invece, il datore abbia ritenuto, per le medesime ragioni, di poter svolgere in prima persona l’attività di vigilanza, non sarà richiesta l’indicazione del nome.